

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1452

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BIANCO, BRUTTI Massimo, BULGARELLI,
CALDEROLI, CARUSO, CASTELLI, CENTARO, DI LELLO
FINUOLI, D’ONOFRIO, FORMISANO, GRASSI, MAFFIOLI,
PASTORE, ROSSI Fernando, RUBINATO, SALVI, SAPORITO,
SARO, SINISI, TIBALDI e VILLONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2007

—————

Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
dei fenomeni di violenza

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si rende necessario al fine di adeguare il testo di alcune disposizioni introdotte con il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, concernente la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, e delle relative modificazioni apportate in sede di conversione

in legge: si tratta, infatti, di rimuovere ogni possibile disparità di trattamento nel caso di lesioni personali aggravate ai danni di pubblici ufficiali impegnati in servizi di ordine pubblico, nonché di precisare come obbligo, e non come facoltà, l'impegno di adeguare gli impianti sportivi alle norme di sicurezza, riferito alle società che li utilizzano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Introduzione nel codice penale
dell'articolo 583-quater)*

1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 583-quater. - *(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico)*. - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88)

1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorranco particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, o convoca entro lo stesso termine ove necessario, una conferenza di ser-

vizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.